

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 659)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(COLOMBO EMILIO)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(PRETI)

e col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(TANASSI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 MAGGIO 1969

Disposizioni integrative e modificative della legge 18 dicembre 1961, n. 1470 — recante finanziamenti a favore di imprese industriali per l'attuazione di programmi di riconversione di particolare interesse economico e sociale — e successive modificazioni

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 18 dicembre 1961, n. 1470, ha autorizzato lo stanziamento di lire 5 miliardi per la concessione, tramite l'Istituto mobiliare italiano, di finanziamenti a favore di medie e piccole imprese industriali venutesi a trovare nella necessità di procedere alla esecuzione di piani di riorganizzazione aziendale di particolare interesse economico e sociale e che non fossero in grado di ottenere ordinari finanziamenti a medio termine da parte degli Istituti di credito.

Utilizzata da tempo la suddetta disponibilità di 5 miliardi di lire, con le leggi 28 marzo 1968, n. 342, e 25 ottobre 1968, n. 1089, che converte in legge il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, sono stati effettuati ulte-

riori stanziamenti per lire 18 miliardi, per rifinanziare la citata legge n. 1470.

I fondi stanziati si sono rivelati insufficienti a far fronte alle richieste di finanziamento pervenute dalle imprese.

La maggior parte di tali richieste, infatti, si sono dovute accantonare per esaurimento delle disponibilità, mentre alcune sono state accolte, per tale motivo, in misura solo parziale.

È opportuno sottolineare che le concessioni di finanziamenti inferiori al fabbisogno delle imprese costituiscono un motivo di seria preoccupazione e sono suscettibili di pericolosi sviluppi dato che risolvendosi quasi sempre in un sacrificio delle necessarie disponibilità di circolante, possono dar

luogo a conseguenze negative per la gestione delle aziende in parola, mettendo in forse l'efficacia dell'intervento finanziario.

La situazione in cui versano attualmente molte imprese industriali richiede, quindi, nuovi provvedimenti, al fine di evitare la possibile crisi di medie e piccole industrie, con dissesti di preoccupante rilievo.

Purtroppo, diverse aziende, non essendo più in grado di reperire capitali per il tramite dei normali canali creditizi, stanno procedendo a riduzioni di personale o a riduzioni di orario di lavoro ed una loro chiusura definitiva potrebbe determinare, in alcuni casi, altre insolvenze, con crisi di produzione e di occupazione.

Si presenta, quindi, la necessità di disporre un ulteriore stanziamento di almeno 10 miliardi di lire al fine di soddisfare le richieste più urgenti, in particolar modo di quelle imprese industriali che non hanno

possibilità di offrire idonee garanzie reali, ma che siano in grado, previo risanamento tecnico-finanziario, di svolgere attività economicamente valide e rilevanti ai fini sociali.

Pertanto, con l'unito disegno di legge, che si sottopone all'approvazione, si prevede l'autorizzazione al Ministro per il tesoro a somministrare all'Istituto mobiliare italiano, in aggiunta agli importi previsti dalle leggi più sopra citate, nuovi fondi entro il limite di lire 10 miliardi, per la concessione di ulteriori finanziamenti ai sensi della anzidetta legge 18 dicembre 1961, n. 1470.

Per la copertura dell'onere di 10 miliardi si prevede l'utilizzo di una corrispondente quota delle disponibilità del « Fondo acquisto buoni del Tesoro » di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 13 febbraio 1958, n. 84.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Entro il limite della somma di lire 10 miliardi a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969, il Ministro del tesoro è autorizzato a somministrare all'Istituto mobiliare italiano, in aggiunta agli importi previsti dall'articolo 4 della legge 18 dicembre 1961, n. 1470, dall'articolo 1 della legge 28 marzo 1968, n. 342, e dall'articolo 3 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito nella legge 25 ottobre 1968, numero 1089, nuovi fondi destinati alla concessione di finanziamenti ai sensi della predetta legge 18 dicembre 1961, n. 1470.

I finanziamenti concessi ai sensi della legge 18 dicembre 1961, n. 1470, e successive modificazioni, possono essere destinati anche per la rilevazione e la gestione di aziende o di stabilimenti industriali inattivi, al fine di assicurare negli stessi l'attività lavorativa ed il mantenimento dell'occupazione operaia.

Art. 2.

Le disponibilità esistenti sulle somme versate dal Tesoro al Fondo di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, e successive modificazioni, sono ridotte di lire 10.000 milioni. Tale somma sarà versata dal Fondo all'entrata del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1969.

Art. 3.

All'onere di cui all'articolo 1 della presente legge si farà fronte con le entrate di cui al precedente articolo 2.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.